ItaliaOggi

Data 28-02-2012
Pagina 37
Foglio 1

MA RESTA L'OBBLIGO DI ADOTTARE LE MISURE DI SICUREZZA

Il dl semplificazioni spazza via il documento sulla privacy

DI MARIO D'ADAMO

Semplificata la vita dei dirigenti scolastici, ma non troppo. Dal 10 febbraio scorso non è più obbligatorio adottare e tenere aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, documento la cui istituzione risale all'art. 34, lett. g), del decreto legislativo n. 196/2003, il codice in materia di protezione dei dati personali, e la cui abolizione è prevista dall'art. 45 del decreto legge in materia di semplificazioni del 9 febbraio 2012, n. 5, in corso di discussione per la sua conversione in legge. Ma l'art. 45 del provvedimento messo a punto dal ministrod ella funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, non elimina anche i contenuti del documento, le misure obbligatorie da adottare quando il trattamento dei dati personali, come nelle scuole, avviene con l'utilizzo di strumenti informatici.

Tutte le misure di sicurezza, infatti, previste nell'apposita sezione del codice sulla privacy e dal disciplinare tecnico allegato, rimangono intatte, si devono prevedere e conseguentemente adottare e aggiornare per mantenere al passo con l'evoluzione tecnica tutta la struttura di tutela. Per essere adottate e dimostrare che lo sono occorre descrivere tali misure in un testo scritto, in un verbale, in un pro memoria, in un documento che consenta al titolare del trattamento dati di ricordare quel che ha fatto e deve fare in materia. Anche se la tenuta del documento non è obbligatoria né è più sanzionata, è bene tenere in un cassetto segreto della propria scrivania l'elenco delle disposizioni prese.

Il decreto legge bada alla sostanza della questione, all'esistenza di effettive misure di sicurezza a tutela dei dati, non alla loro descrizione in un documento formale, così da evitare anche di confondere l'obbligo di prenderle con quello di scriverle, facendo magari prevalere questo su quello. Faccia quel che vuole il responsabile del trattamento in fatto di memorizzazione e di documentazione, basta che le misure ci siano e siano efficaci. Ad esempio, per il trattamento dati non destinati alla diffusione l'incaricato deve essere dotato di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una determinata procedura informatica.

Le credenziali di autenticazione consistono in un codice identificativo o in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato o in una caratteristica biometrica, tutte eventualmente associate a un codice identificativo o a una parola chiave. Istruzioni devono essere impartite agli incaricati relativamente sia all'uso di procedure e dispositivi informatici sia alla loro custodia. Inutile dire che parole chiave e codici identificativi, che si devono cambiare ogni sei mesi, non devono facilmente essere riconducibili all'incaricato e che se ne deve prevedere la disattivazione automatica, quando non vengono utilizzati per un periodo di almeno sei mesi.

Gli strumenti elettronici non devono essere lasciati incustoditi e accessibili durante una sessione di trattamento e devono essere adeguatamente protetti per evitare trattamenti illeciti e accessi non consentiti.

Procedure specifiche vanno infine adottate per la custodia delle copie di sicurezza e il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.

A prescindere dalla documentazione che può tornare utile specie in caso di contestazioni, l'importante è adottare tutte le misure di sicurezza, altrimenti scattano le sanzioni del codice, anche se il documento programmatico è stato abrogato.

Filippo Patroni Griffi


ItaliaOggi
Azienda Scuola
Niente Imu se non c'è profitto
La scuola non paga l'imposta se reinveste gli utili nelle attività
Il dl semplificazioni spazza via il documento sulla privacy